



PROVINCIA DI PRATO

Regolamento provinciale per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

(art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con Atto del Presidente n. 87 del 20.09.2019)

INDICE

Premesse

Art. 1	<i>(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)</i>	pag. 1
Art. 2	<i>(Attività oggetto degli incentivi)</i>	pag. 2
Art. 3	<i>(Soggetti beneficiari)</i>	pag. 2
Art. 4	<i>(Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti)</i>	pag. 3
Art. 5	<i>(Compatibilità e limiti di impiego)</i>	pag. 4
Art. 6	<i>(Costituzione e finanziamento del “fondo per le funzioni tecniche”)</i>	Pag. 4
Art. 7	<i>(Ripartizione del “fondo”)</i>	pag. 5
Art. 8	<i>(Criteri e modalità di ripartizione dell’incentivo)</i>	pag. 6
Art. 9	<i>(Incarichi svolti da dipendenti della Provincia a favore di altre Stazioni Appaltanti e di dipendenti di altre Stazioni Appaltanti a favore della Provincia)</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>(Accertamento delle attività svolte e criteri di riduzione dell’incentivo)</i>	pag. 7
Art. 11	<i>(Liquidazione dei compensi al personale interessato)</i>	pag. 8
Art. 12	<i>(Applicazione del regolamento)</i>	pag. 9
Art. 13	<i>(Disposizioni transitorie e di coordinamento)</i>	pag. 9
Art. 14	<i>(Entrata in vigore e abrogazioni)</i>	pag. 10

ALLEGATI

RIPARTIZIONE DEL FONDO – Tabella A) Appalti per la realizzazione di opere o lavori

RIPARTIZIONE DEL FONDO – Tabella B) Appalti per l'acquisizione di servizi e forniture

Articolo 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (*"Codice dei contratti pubblici"*, di seguito denominato semplicemente *"Codice"*) e si applica alle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all'esecuzione del contratto, riguardanti:
 - gli appalti per la realizzazione di opere/lavori;
 - gli appalti per l'acquisizione di servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il "direttore dell'esecuzione del contratto" (ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2) e la previsione delle acquisizioni sia presente nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.
2. Con riferimento agli appalti di cui al comma precedente, il regolamento definisce la quantificazione, i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi che costituiscono l'incentivo per le *"funzioni tecniche"* (di seguito indicato semplicemente *"incentivo"*), spettanti ai profili, tecnici e non, del personale dipendente della Provincia di Prato coinvolto nelle funzioni e nelle attività individuate all'interno dell'elenco di cui all'art.113, comma 2 del Codice e riportate nell'art. 2 del presente regolamento.
3. Con il presente regolamento:
 - sono stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie da destinare all'incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara;
 - vengono definite le modalità ed i criteri per la ripartizione del predetto incentivo tra i dipendenti interessati;
 - sono fissati i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, servizio o fornitura, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
4. L'attribuzione dell'incentivo a favore del personale provinciale ha come obiettivo la valorizzazione delle professionalità in servizio presso l'Ente e persegue la finalità di incrementare la produttività dei dipendenti coinvolti, per consentire l'esecuzione dei contratti riferiti agli appalti di cui al comma 1 nel rispetto dei documenti di gara e di progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, assicurando l'efficacia e la corretta realizzazione della spesa.
5. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e danno quindi diritto alla relativa attribuzione dell'incentivo, le attività riferibili a contratti di lavori, servizi e forniture elencate all'art. 2 laddove ricorrano i seguenti presupposti:
 - A) programmazione
 - B) l'esistenza di una "gara";
 - C) la presenza di funzioni tecniche svolte dai dipendenti;laddove, in merito al punto **B)**, si specifica che il ricorso ad una procedura comparativa anche per gli affidamenti disciplinati dall'art. 36 comma 2 lettere a) b) e c) del D.Lgs. 50/2016 integra il presupposto dell'esistenza della "gara".
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento e quindi dalla relativa attribuzione dell'incentivo le attività riferibili a contratti di lavori, servizi e forniture aggiudicati tramite "affidamento diretto" (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D,Lgs. 50/2016) in assenza di comparazione, nonché i lavori in amministrazione diretta e le somme urgenze.

Articolo 2

(Attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, sono incentivabili le prestazioni svolte dal personale provinciale che riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di "gara";
 - d) predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) attività di responsabile unico del procedimento (RUP);
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), ovvero direzione dell'esecuzione, nel caso di acquisizione di servizi e forniture;
 - g) collaudo, ivi inclusi: il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo, il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinati nel presente regolamento sono riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria che risultino caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale provinciale affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati.
3. Ai fini del presente regolamento, sono considerate "complesse" le attività manutentive che prevedano l'approvazione di un progetto da attuare e che siano affidate mediante procedure espletate con modalità comparative, come specificato al precedente art. 1 comma 5.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 3

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, svolgono direttamente o collaborano allo svolgimento delle "funzioni tecniche" inerenti alle attività di cui al precedente art. 2, nei vari aspetti tecnici e/o amministrativi e/o contabili delle stesse.
2. In particolare. sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 2 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art 2 c. 2;
 - b) i collaboratori (come definiti nell'art. 8 comma 3 del presente regolamento) dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie.

3. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Provincia di Prato nei casi stabiliti dall'articolo 9.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
5. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia anche ai fini delle relative rilevazioni contabili in bilancio; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura corrispondente all'aliquota prevista per la specifica attività, come definita nelle tabelle A e B "Ripartizione del Fondo" allegate al presente regolamento.

Art. 4

(Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti)

1. L'attribuzione al personale provinciale delle *funzioni tecniche* inerenti alle attività di cui all'art. 2 è effettuata mediante la costituzione di un gruppo di lavoro, con provvedimento formale di nomina assunto dal dirigente del Servizio competente ad adottare la determinazione a contrarre per la realizzazione del lavoro o per l'acquisizione del servizio o fornitura, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La composizione del gruppo di lavoro deve tenere conto:
 - della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia delle prestazioni professionali da rendere;
 - della competenza ed esperienza eventualmente acquisite dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione e rotazione degli incarichi.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il dirigente competente, su proposta del RUP:
 - definisce il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
 - specifica quali attività principali e/o di collaborazione sono attribuite a ciascun dipendente;
 - definisce l'ammontare dell'incentivo da assegnare in relazione alle diverse categorie di attività e indica gli eventuali scorpori nel caso di esternalizzazione di alcune di esse.
4. Eventuali variazioni o revoche dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali di incentivo ad essi spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento motivato del dirigente competente. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca e in correlazione al lavoro eseguito, nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il dipendente incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.
5. Ai singoli dipendenti individuati nel gruppo di lavoro possono essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. In questo caso le percentuali relative ai compensi incentivanti si sommano.
6. Per esigenze particolari, o per difficoltà connesse a carenze di organico o a carichi di lavoro degli uffici, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti, sia tecnici che amministrativi, di Servizi diversi rispetto a quello competente nell'appalto dell'opera/lavoro, servizio o fornitura. In questo caso, il relativo provvedimento di attribuzione dell'incarico è adottato di concerto con il dirigente del Servizio coinvolto.

Articolo 5

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di opere/lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale provinciale incaricato delle prestazioni di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti, a medesimo titolo, presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Provincia provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.
4. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al comma 2, le relative eccedenze non possono essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

Articolo 6

(Costituzione e finanziamento del "fondo per le funzioni tecniche")

1. A valere sugli stanziamenti previsti, negli stati di previsione della spesa o negli appositi capitoli di bilancio, per i singoli appalti di lavori/opere, servizi o forniture, l'Ente destina ad un apposito "fondo per le funzioni tecniche" (di seguito indicato semplicemente "fondo") una somma non superiore al 2% dell'importo dello specifico appalto posto a base di gara, tale importo è da considerarsi comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA ed eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. La predetta somma, insieme alla relativa imputazione, è determinata nel provvedimento con cui viene impegnata la spesa per l'appalto, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico dell'opera/lavoro, o all'interno del prospetto economico del servizio o della fornitura da acquisire, in conformità con il presente regolamento e con la normativa vigente in materia di programmazione ed articolazione del bilancio.
3. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) OPERE O LAVORI

Classi di importo dei lavori	Percentuale da applicare
Fino a euro 1.000.000	2,00%
Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,80%
Oltre euro 5.548.000 e fino a euro 25.000.000	1,40%
Oltre euro 25.000.000	1,00%

TABELLA B) SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo dei Servizi e delle Forniture	Percentuale da applicare
Fino a euro 500.000	2,00%
Oltre euro 500.000:	
- per la parte fino a euro 500.000	2,00%
- per la parte oltre euro 500.000	1,50%

4. L'ammontare del *fondo* non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verificano dei ribassi.
5. Nei casi di variante in corso d'opera in aumento o di interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

Articolo 7*(Ripartizione del "fondo")*

1. L'**80%** (ottanta per cento) delle risorse finanziarie confluite nel "*fondo*" di cui al precedente art. 6 costituisce l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 ed è ripartito, per ciascuna opera/lavoro, servizio o fornitura, tra i dipendenti direttamente coinvolti, con le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento. Gli importi dell'incentivo, previo accantonamento delle somme necessarie alla copertura dell'IRAP, sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. Il **20%** (venti per cento) delle risorse finanziarie del "*fondo*" di cui al precedente art. 6 costituisce il "***fondo per l'innovazione***" ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, ed in particolare:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 8

(Criteri e modalità di ripartizione dell'incentivo)

1. Relativamente ai singoli appalti di lavori/opere, servizi o forniture, la ripartizione della parte del “*fondo*” destinata all'incentivo dei dipendenti dell'Ente che svolgono le “*funzioni tecniche*” inerenti alle attività di cui all'art. 2, avviene in base alle aliquote riportate nelle **tabelle A e B “Ripartizione del Fondo”** allegate al presente regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
2. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai Tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - i dipendenti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica incentivabile, la responsabilità diretta dell'attività assegnata;
 - i collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte delle attività tecniche e/o amministrative e/o contabili che caratterizzano l'attività stessa; essi sono responsabili direttamente delle attività loro affidate e dei relativi esiti; ai fini dell'assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente.
4. La ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti interessati, nonché tra gli eventuali collaboratori, sulla base delle percentuali di cui alle tabelle A e B destinate a ciascuna delle attività svolte, tiene conto delle seguenti precisazioni:
 - qualora l'affidatario delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il **100%** della quota per la corrispondente attività, salvo che le prestazioni non siano svolte da personale esterno all'Ente;
 - nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera/lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo individuate nelle tabelle, sono cumulabili tra loro, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori.
5. Qualora una delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, inerente ad un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno dell'Amministrazione ed in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle attività non svolte dai dipendenti provinciali incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 7, comma 2 del presente regolamento.

Articolo 9

(Incarichi svolti da dipendenti della Provincia a favore di altre Stazioni appaltanti e di dipendenti di altre Stazioni appaltanti a favore della Provincia)

1. Qualora una delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, inerente ad un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata al personale di altre Stazioni appaltanti, i correlati compensi incentivanti, determinati secondo le modalità previste nella presente disciplina, sono trasferiti alla Stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti ai dipendenti interessati.
2. Qualora una delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, inerente ad un lavoro, un servizio o una fornitura, venga svolta dal personale della Provincia a favore di altre Stazioni appaltanti, i correlati compensi incentivanti determinati secondo le modalità previste dal regolamento di queste ultime, sono trasferiti alla Provincia dalla Stazione appaltante beneficiaria della prestazione, per essere corrisposti ai dipendenti provinciali interessati.
3. Nel caso in cui la Provincia si avvalga delle attività di una Centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, la quota parte dell'incentivo riferita alle fasi svolte dalla Centrale di committenza deve essere destinata al personale della Centrale di committenza medesima. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra la Provincia e la Centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Articolo 10

(Accertamento delle attività svolte e criteri di riduzione dell'incentivo)

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività svolte dai dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate siano state eseguite senza errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui al comma seguente.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate come descritto nella seguente tabella:

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
TEMPI di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

COSTI di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

4. Nel caso di aumento sia dei tempi che dei costi, le due decurtazioni si vanno a sommare.
5. La decurtazione dell'incentivo viene stabilita con provvedimento motivato del dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, previo contraddittorio con i dipendenti interessati, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e contabile in capo agli stessi. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 7 comma 2;
6. La decurtazione viene operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
7. Qualora l'incremento dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non sia specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo viene effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale che costituisce il gruppo di lavoro.
8. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano:
 - a) i tempi conseguenti a sospensioni per modifiche al contratto di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) le sospensioni e le proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) i ritardi imputabili esclusivamente all'Affidatario del contratto, soggetti all'applicazione delle penali contrattuali per ritardo.

Articolo 11

(Liquidazione dei compensi al personale interessato)

1. Il dirigente del Servizio competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione dei servizi o forniture provvede alla liquidazione dei compensi a favore dei dipendenti che ne hanno diritto, su proposta del responsabile del procedimento e sulla base dell'accertamento di cui all'art. 10 del presente regolamento, da richiamare nell'atto di liquidazione medesimo.
2. Al fine di assicurare l'applicazione della norma di cui al comma precedente, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente del Servizio, avviene:
 - a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento (Programmazione della spesa, Verifica preventiva dei progetti – con l'invio al RUP della relazione finale di verifica -, Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti), per l'intera quota, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
 - b) per le attività riferite alla fase esecutiva, per l'intera quota, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

- c) per il ruolo di responsabile unico del procedimento, fatta salva la quota spettante ai sensi della precedente lettera a), per l'intera quota, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
3. Nessuna liquidazione di incentivo viene operata qualora l'opera, il lavoro, l'acquisizione di fornitura o servizio, per qualsiasi motivo, non sia oggetto di procedura di gara con aggiudicazione divenuta efficace.
 4. La determinazione dirigenziale di liquidazione degli incentivi viene successivamente trasmessa dal dirigente competente all'Ufficio Personale dell'Ente e contiene l'attestazione del responsabile del procedimento dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera/lavoro o per l'acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle attività.
 5. Nel caso di esecuzione di un contratto di durata pluriennale, è possibile procedere con liquidazione annuale dei compensi quantificata sulla base delle attività già concretamente e positivamente svolte, documentate e motivate dal responsabile unico del procedimento, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo.

Articolo 12

(Applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando/l'avviso di indizione della procedura di scelta del contraente sia stato pubblicato, o la lettera di invito sia stata trasmessa a decorrere dal 01 gennaio 2018;
2. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da Autorità quali ANAC, Corte dei Conti ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. Le norme di cui al presente regolamento **non** si applicano:
 - a) agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'art. 92 commi 5 e 6 del D.Lgs n. 163/2006 e sulla base del regolamento provinciale vigente in quel periodo;
 - b) agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte successivamente dalla data di entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016 (data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016) che saranno erogati secondo l'art.13-bis del D.L. 90/2014 sulla base del regolamento provinciale vigente in quel periodo.

Articolo 14

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione con applicazione ai sensi del precedente articolo 12..
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina dettata dal "Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione" approvato con Atto del Presidente n. 170 del 03.12.2015, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, vale a dire entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, l'Amministrazione procederà ad una verifica delle modalità applicative dello stesso, in particolare per quanto concerne la quantificazione delle percentuali di cui alle allegate tabelle A e B, ai fini di introdurre, se del caso, modifiche alle disposizioni in esso contenute.

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Tabella A) Appalti per la realizzazione di opere o lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase di programmazione 5%	Fase di verifica 21%	Fase di affidamento 10%	Fase di esecuzione 64%	TOTALE 100%
Programmazione della spesa per l'intervento	2,00%				2,00%
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)		8,00%	4,50%	11,00%	23,50%
Verifica del progetto		10,00%			10,00%
Direzione dei lavori * (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27,00%	27,00%
Collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione, collaudo statico **				7,00%	7,00%
Collaboratori tecnici ***	1,50%	1,50%	0,50%	12,50%	16,00%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,50%	1,50%	5,00%	6,50%	14,50%

(*) In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita:
Direttore dei lavori 14%; Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 4%; Direttore operativo 5%; Ispettore di cantiere 4%.

(**) La percentuale massima indicata comprende sia il collaudo tecnico amministrativo che il collaudo statico e vale anche nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione.

(***) Comprendono i dipendenti dell'Amministrazione che svolgono funzione di supporto al RUP.

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Tabella B) Appalti per l'acquisizione di servizi e forniture

FUNZIONE AFFIDATA	Fase di programmazione 6%	Fase di verifica 11%	Fase di affidamento 10%	Fase di esecuzione 73%	TOTALE 100%
Programmazione della spesa per l'intervento	3,00%				3,00%
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)		8,00%	4,50%	11,00%	23,50%
Direzione dell'esecuzione				30,00%	30,00%
Verifica delle conformità, certificato di regolare esecuzione				13,00%	13,00%
Collaboratori tecnici *	1,50%	1,50%	0,50%	12,50%	16,00%
Collaboratori giuridico-amministrativi *	1,50%	1,50%	5,00%	6,50%	14,50%

(*) Comprendono i dipendenti dell'Amministrazione che svolgono funzione di supporto al RUP.